

# COMUNE DI LONGOBUCCO

Provincia di Cosenza

[www.comune.longobucco.cs.it](http://www.comune.longobucco.cs.it) - [affarigenerali@comunelongobucco.eu](mailto:affarigenerali@comunelongobucco.eu) - [protocollo@pec.comunelongobucco.eu](mailto:protocollo@pec.comunelongobucco.eu)  
Via Mazzini, 68 – CAP 87066 – Tel. 0983.72505/72506, Fax 0983.71071, n. Verde 800727346

## Registro Ordinanze Cronologico n. 67 del 13.12.2018

**Oggetto: Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 – abbandono - deposito incontrollato di rifiuti - rimozione e smaltimento di carcassa di veicolo, abbandonato in Località "Cocumila" - Agro di Longobucco.-**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

**VISTO** l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

**PRESO ATTO** che, i Militi della Stazione di Rossano - Regione Carabinieri Forestale "Calabria" - in data 07.12.2018 hanno trasmesso a questo Comune - mezzo pec - acquisita al prot. n. 7565, la nota n. n.2030/08.01.09 - segnalazione -dell' accertamento avvenuto in data 25.11.2018, redatto in data 06.12.2018, con il quale riportavano "*che a seguito di servizio di controllo del territorio mirato a reprimere le violazioni a danno dell'ambiente , in Località Cocumila nel terreno di proprietà del comune di Longobucco, rinvenivano il deposito e l'abbandono sul suolo di un veicolo - marca - Telaio n targato CS "*, che da ulteriori accertamenti effettuati dagli stessi Militi è risultata essere di proprietà del **Sig. T. B. nato a il ed ivi residente alla civico ;**

**CHE** con la medesima segnalazione n 2030/08.01.09 prot. di data 07.12.2018 , è stato intimato a questo Comune di emettere Ordinanza ai sensi dell'art 192 comma 02 D.Lgs. 152/06:

**ATTESO** che l'art. 192 comma 03:" *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il*

*quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";*

**CONSIDERATO** che, permanendo l'attuale situazione, ciò aggrava il rischio per l'ambiente, nonchè può indurre al deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli già esistenti;

**VISTI** l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente) e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

### **ORDINA**

per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa

- **al Sig. T. B. cf: nato a ed ivi residente alla civico**, di provvedere, a proprie cure e spese, **entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza**, alla rimozione ed allo smaltimento del veicolo abbandonato sul fondo di proprietà del comune di Longobucco sito in località Cocumile Agro di Longobucco **ed al ripristino dello stato dei luoghi;** **con invito a comunicare a questo Ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti Organi di controllo.**

### **AVVERTE**

1) che, nel caso di inottemperanza da parte dell'intimato ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno del generalizzato delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonchè verrà presentata denuncia a carico del proprietario del veicolo dirottato sopra identificato - di marca Telaio n targato CS alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006;

2) gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;

### **DISPONE**

**che l'Ordinanza venga immediatamente notificata al Sig. T.B. cf: nato a ed ivi residente civico;**

**CHE** copia dell'ordinanza venga inoltre affissa all'albo Pretorio Comunale;

**si comunichi:**

- a) Regione I Carabinieri Calabria Stazione di Longobucco,
- b) Regione Carabinieri Forestale Calabria Stazione di Rossano,
- c ) Ufficio di Polizia municipale di Longobucco

### **AVVISA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro **il termine di 60 giorni dalla notificazione**, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Il sindaco

Dott. Giovanni Pirillo